

STATUTO DELLA FONDAZIONE DEL CERESIO

I. NOME, SEDE E DURATA

ART. 1 NOME E SEDE

Con il nome Fondazione del Ceresio viene costituita dalla Banca del Ceresio una fondazione ai sensi degli art. 80 e segg. del Codice Civile, con sede a Lugano.

ART. 2 DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

II. SCOPO E PATRIMONIO

ART. 3 SCOPO

La Fondazione del Ceresio non persegue scopi di lucro.

La Fondazione ha lo scopo di sostenere iniziative benefiche di pubblica utilità senza scopo di lucro in Svizzera e all'estero soprattutto nei campi educativo, culturale, scientifico, medico, della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario.

ART. 4 PATRIMONIO

- a) Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dalla somma di CHF 50'000.-.
- b) Il patrimonio della Fondazione può essere aumentato in qualsiasi momento con ulteriori elargizioni, che non possono tuttavia essere subordinate a condizioni contrarie allo scopo della Fondazione. La Fondazione può ricevere qualsiasi tipo di donazioni, lasciti, istituzioni ereditarie o altre prestazioni.
- c) Il patrimonio della Fondazione verrà utilizzato unicamente nell'ambito dello scopo della Fondazione.
- d) Il Consiglio di fondazione potrà affidare la gestione del patrimonio ad un istituto bancario svizzero.

III. ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 5 ORGANI

La Fondazione ha i seguenti organi:

- a) Il Consiglio di fondazione;
- b) L'Ufficio di revisione.

ART. 6 CONSIGLIO DI FONDAZIONE

- a) L'organo supremo della Fondazione è il Consiglio di fondazione.
- b) Esso è composto da almeno tre membri, di cui almeno uno svizzero e domiciliato in Svizzera, nominati dal Consiglio di Fondazione. Il loro mandato è annuale ed è rinnovabile. Il membro svizzero e domiciliato in Svizzera deve avere il diritto di firma.
- c) La carica di membro del Consiglio è puramente onorifica. Il rimborso spese avviene in base agli importi effettivi.
- d) Il Consiglio di fondazione nomina nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente. Inoltre designa il Segretario ed il Cassiere, che possono essere persone estranee al Consiglio di fondazione.
- e) Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta le esigenze gestionali lo richiedano ma almeno due volte l'anno. Può essere convocato dal Presidente, dal Vice-Presidente o su richiesta di almeno due membri.
- f) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti, quello del Presidente è decisivo. Le riunioni del Consiglio di fondazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo teleconferenza. Delibere potranno anche essere prese per iscritto, fax o per posta elettronica.
- g) Il Consiglio di fondazione redige un verbale delle discussioni e delibere. Il verbale di approvazione del rendiconto annuale e di ulteriori importanti delibere deve essere inoltrato all'autorità di vigilanza.
- h) Il Consiglio si occupa della direzione, dell'amministrazione e della gestione della Fondazione nonché del suo patrimonio. Esso vigila sul corretto perseguimento dello scopo della Fondazione e sulla corretta utilizzazione del suo patrimonio.
- i) Il Consiglio, rispettando le disposizioni dell'atto costitutivo, può emanare un regolamento, che deve essere approvato dall'autorità di vigilanza.

ART. 7 RAPPRESENTANZA

Verso i terzi la Fondazione è impegnata dalla firma collettiva a due di due membri del Consiglio di fondazione. Il Consiglio di fondazione può designare terze persone quali rappresentanti della fondazione, determinando le loro competenze ed il loro diritto di firma.

ART. 8 UFFICIO DI REVISIONE

- a) Il Consiglio di fondazione nomina per un periodo di 1 anno un ufficio professionale di revisione. Il mandato dell'Ufficio di revisione è rinnovabile.
- b) L'ufficio di revisione esamina la tenuta dei conti ed il rispetto delle disposizioni fissate negli statuti.
- c) Esso presenta entro 5 mesi dalla chiusura dell'anno di gestione una relazione al Consiglio di fondazione.

IV. CONTI ANNUALI

ART. 9 ANNO DI GESTIONE E RENDICONTO ANNUALE

L'anno di gestione corrisponde all'anno solare. Alla fine di ogni anno, per la prima volta al 31 dicembre 2004, il Consiglio di fondazione allestisce il rendiconto annuale (bilancio, conto economico e allegato).

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio la Fondazione inoltra all'autorità di vigilanza il rendiconto annuale e la relazione dell'Ufficio di revisione.

V. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 10 VIGILANZA

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza della competente autorità in conformità dell'art. 84 CCS.

ART. 11 MODIFICHE

Il presente statuto può essere modificato con una maggioranza semplice dei membri del Consiglio di fondazione, purché lo scopo della Fondazione venga mantenuto e riservata l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

ART. 12 SCIoglimento

La Fondazione può essere sciolta per decisione del Consiglio di fondazione, solo in base ai motivi previsti dalla legge e con il consenso dell'autorità di vigilanza, ritenuto che il patrimonio esistente venga devoluto ad un altro Ente o Fondazione con scopo analogo e con sede nel Cantone Ticino.

ART. 13 PUBBLICAZIONI

Organo di pubblicazione della Fondazione è il Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio.

ART. 14 ISCRIZIONI

La Fondazione viene iscritta a Registro di commercio del Canton Ticino.

Il presente Statuto è stato adottato all'unanimità dal Consiglio di Fondazione del 9 novembre 2017.

FONDAZIONE DEL CERESIO
per il CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Il Presidente

Il Vice-Presidente

Il Segretario

Dr. Alberto Foglia

M.A. Solaro del Borgo

Raffaele Martinelli